

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 6 DIC. 1999

ADDI' 6 DIC. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSIENTI: COSENTINO, AMATI, DONATO.

DELIBERAZIONE N° 5732

Oggetto : Applicazione art.15 nonies, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, cosi' come modificato dall'art.13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229.



OGGETTO : Applicazione art. 15 nonies comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 così come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salvaguardia e cura della salute;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229 concernente norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale

VISTO in particolare l'art. 15 nonies, comma 1, che ha fissato a sessantacinque anni il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei medici del Servizio Sanitario Nazionale, ferma restando la facoltà, prevista per tutti i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, di rimanere in servizio per un massimo di un biennio oltre i limiti di età (art. 16 del decreto legislativo 503/1999).

VISTO inoltre il comma 2 dello stesso articolo che prevede, per il personale medico universitario di cui all'art.102 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, la cessazione dallo svolgimento delle attività assistenziali, al raggiungimento del limite massimo di età di sessantasette anni.

VISTO altresì il secondo periodo del predetto comma 2 che prevede: *" Il personale già in servizio cessa delle predette attività e direzione al compimento dell'età di settanta anni se alla data del 31 dicembre 1999 avrà compiuto sessantasei anni e all'età di sessantotto anni se alla predetta data avrà compiuto sessanta anni. I protocolli d'intesa tra le regioni e le università e gli accordi attuativi dei medesimi, stipulati tra le università e le Aziende Sanitarie ai sensi dell'art. 6 comma 1, disciplinano le modalità e i limiti per l'utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente correlate all'attività didattica e di ricerca."*

VISTA la nota del Dipartimento delle professioni sanitarie del Ministero della Sanità prot. 5.1.3/L/81 del 15.9.1999 avente ad oggetto *"Art. 15 nonies del Dec. Leg.vo 19.06.99, n.229"* con la quale viene fatto espresso richiamo all'osservanza, per il personale medico universitario, dei limiti di età previsti dalla normativa *"con la conseguente contestuale cessazione dell'erogazione dell'incennità di equiparazione al trattamento economico complessivo a quello del personale delle Unità sanitarie locali, prevista dalle vigenti disposizioni di leggi."*

VISTA la nota dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" prot. n. 37275/1999 del 1.10.1999 e la nota dell'Azienda Policlinico Umberto I prot. 6 del 5.11.1999 concernenti la questione relativa alla attuazione dell'art. 15 nonies comma 2.

CONSIDERATO inoltre che il T.A.R. del Lazio, con ordinanza 1764/99, ha sospeso i provvedimenti dell'Azienda Policlinico Umberto I con i quali è stata disposta la cessazione immediata dello svolgimento delle ordinarie attività assistenziali da parte di alcuni medici universitari ultrasessantenni in quanto *" gli stessi sono stati adottati in mancanza della individuazione delle modalità e dei limiti per l'utilizzazione del detto personale universitario per*



specifiche attività assistenziali strettamente correlate all'attività didattica e di ricerca, di cui all'art. 15 nonies, secondo comma, ultima parte, D.L.vo 229/99".

SENTITE previamente ed informalmente le università del Lazio che hanno convenuto sulla necessità che la Giunta Regionale emani direttive applicative delle disposizioni normative introdotte dall'art. 15 nonies sopra richiamate, nelle more delle successive integrazioni dei protocolli d'intesa già stipulati tra la Regione e le Università del Lazio

RITENUTO opportuno quindi, considerata l'urgenza, emanare le seguenti direttive concernenti le procedure, le modalità ed i limiti per l'espletamento delle attività assistenziali da parte del personale che si trova nelle condizioni previste dall'art. 15 nonies comma 2 del decreto legislativo 229/99, sopra richiamate:

- Il personale medico universitario deve essere utilizzato per attività assistenziali specifiche preventivamente individuate dall'università, sentita l'Azienda, anche tenuto conto della maturata esperienza e professionalità.
- Le attività assistenziali devono essere strettamente correlate alle esigenze di didattica e di ricerca ed il personale medico deve essere impegnato, ~~di norma~~, almeno per 1/3 del debito orario previsto.
- La struttura dove viene svolta l'attività deve, di norma, essere la stessa struttura dove precedentemente il dirigente medico ha svolto le funzioni assistenziali, al fine di garantire la necessaria continuità anche per gli aspetti della didattica e della ricerca.
- L'attività assistenziale prestata dal personale medico in questione dovrà essere coordinata e svolta d'intesa con i responsabili delle strutture presso cui lo stesso viene assegnato.
- Non possono essere previsti oneri aggiuntivi a carico del Servizio sanitario regionale.
- Deve essere acquisito il consenso informato degli utenti ai quali viene rivolta l'attività in parola.

Visto l'art. 17, comma 32 della Legge 15.5.1997 n. 127;

All'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si richiamano, di emanare, nelle more delle integrazioni dei protocolli d'intesa già stipulati tra la Regione e le Università del Lazio, le seguenti direttive concernenti le procedure, le modalità ed i limiti per l'espletamento delle attività assistenziali per il personale che si trova nelle condizioni previste all'art. 15 nonies, comma 2, del decreto legislativo 229/99:

- Il personale medico universitario deve essere utilizzato per attività assistenziali specifiche preventivamente individuate dall'università, sentita l'Azienda, anche tenuto conto della maturata esperienza e professionalità.
- Le attività assistenziali devono essere strettamente correlate alle esigenze di didattica e di ricerca ed il personale medico deve essere impegnato, di norma, almeno per 1/3 del debito orario previsto.
- La struttura dove viene svolta l'attività deve, ~~di norma~~, essere la stessa struttura dove precedentemente il dirigente medico ha svolto le funzioni assistenziali, al fine di garantire la necessaria continuità anche per gli aspetti della didattica e della ricerca.
- L'attività assistenziale prestata dal personale medico in questione dovrà essere coordinata e svolta d'intesa con i responsabili delle strutture presso cui lo stesso viene assegnato.
- Non possono essere previsti oneri aggiuntivi a carico del Servizio sanitario regionale.



- Deve essere acquisito il consenso informato degli utenti ai quali viene rivolta l'attività in parola.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge 127 del 15.5.1997 art. 17 comma 32.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



13 DIC. 1999